



COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

Ufficio di Polizia Municipale

poliziamunicipale@comune.acerno.sa.it

Via Rimembranza n. 8 - 84042 Acerno (SA) - tel. 089/9821232 - fax 089/869649



DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PER AUTOCONSUMO DEI SUINI ed OVI-CAPRINI ALLEVATI

II SINDACO

Vista la comunicazione Prot. n° 426 VET del 23/12/2022 del Responsabile Servizio Veterinario area interdistrettuale 66-67-68

Visto il Regolamento(CE) n. 1099/2009;

Visto il Decreto Legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Campania n 48 del 08 febbraio 2022

Avvisa che

è possibile la macellazione domiciliare dei suini ed ovi-caprini (inferiori a 6 mesi di età) le cui carni sono destinate al consumo privato;

Gli interessati dovranno presentare domanda e ottenere l'autorizzazione alla macellazione alla Unità Operativa Veterinaria competente per territorio o tramite gli uffici della Polizia Municipale, richiesta scritta come da modello disponibile anche presso il Comune o da ritirare presso la Unità Operativa Veterinaria sede di Salerno, ubicata in Salerno alla via Sichelmanno 79 tel. 089 695341 (mail dp.uov66_67_68@aslsalerno.it), o presso uffici territoriali di competenza, compilandolo in ogni sua parte e allegando quanto richiesto, al fine di consentire ai Medici Veterinari dell'ASL Salerno di registrare e verificare gli animali e le loro carni

Sul modello, da presentare, almeno 48 ore prima della macellazione, l'interessato deve indicare la data, l'ora e la persona formata che effettuerà la macellazione.

La macellazione per autoconsumo può essere effettuata su un numero massimo di 4 (quattro) suini e 6 (sei) ovi-caprini di età inferiore a sei mesi, per anno solare e per ogni famiglia.

Il rilascio dell'autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria, o suo delegato, quale Autorità Competente previo accertamento delle seguenti prescrizioni:

- la macellazione degli animali per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale deve avvenire fuori dal centro urbano;
- Non è consentita la macellazione, se l'azienda è sede di focolaio di una delle malattie infettive di cui al Regolamento (UE) n. 2016/429;
- La macellazione degli animali è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali;
- E' vietata la macellazione durante le ore notturne;
- Le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, eseguita da **PERSONA FORMATA**, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure con elettroanestesi). L'inosservanza di tale disposizione, fatto salva ogni rilevanza penale eventuale è punita con sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs del 06 novembre 2013, n. 131;
- Il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo;

- Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni;
- Di utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità.
- Le carni non possono essere consumate, ad eccezione del fegato e sangue, se non dopo l'esito favorevole dell'Istituto Zooprofilattico;
- smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati

La persona formata per la macellazione, deve essere munita di attestato di formazione e di dispositivi di stordimento al fine di evitare inutili sofferenze agli animali.

La persona formata dovrà:

1. Accertarsi della provenienza dell'animale con il controllo del relativo certificato sanitario di accompagnamento;
2. eseguire l'abbattimento dell'animale nel rispetto delle norme relative al benessere animale,
3. informare tempestivamente il servizio veterinario qualora riscontri delle anomalie nei tessuti e/o organi
4. prelevare dal muscolo diaframmatico (minimo 100 grammi) per l'esame trichinoscopico. Il muscolo diaframmatico potrà essere consegnato direttamente all'Istituto Zooprofilattico sezione di Salerno con compilazione di idonea modulistica o consegnato al Servizio Veterinario che curerà il trasferimento

Le visite del veterinario saranno effettuate a campione in base alle richieste ricevute.

Il Servizio Veterinario controllerà nel corso delle verifiche a campione:

- 1) Che la persona formata che effettua le operazioni di macellazione, sia munita di attestato di formazione e dispositivi di stordimento,
- 2) la provenienza dell'animale con il controllo del relativo certificato sanitario di accompagnamento;
- 3) il rispetto delle condizioni di salute degli animali,
- 4) il benessere animale
- 5) l'igiene della macellazione
- 6) il corretto smaltimento dei sottoprodotti
- 7) il corretto prelievo del muscolo diaframmatico per l'esame trichinoscopico
- 8) eseguirà l'esame ispettivo dell'animale

In ogni caso, il proprietario degli animali può, a sue spese, richiedere sempre la visita del Servizio Veterinario. In tal caso il compenso della visita è fissato secondo il vigente tariffario regionale per prestazioni espletate a favore di enti e privati da parte del Servizio Veterinario dell'ASL Salerno. La tariffa, per ogni seduta di macellazione, è in € 15,00 (quindici euro) per il primo capo e € 5 (cinque euro) per ogni capo successivo, per ogni ovi-caprino o suino macellato, comprensivo dell'esame trichinoscopico. La tariffa deve essere versata, anticipatamente e consegnata al momento della richiesta, su apposito bollettino di c/c postale n. **17438847** ovvero IBAN **IT 20A0760115200000017438847** intestato a - ASL SA Medicina Veterinaria -, indicando nella **causale: macellazione per autoconsumo di suidi e/o ovi-caprini.**

La macellazione degli animali per autoconsumo può avvenire anche presso stabilimenti di macellazione, dietro richiesta degli interessati e sempre con preventiva autorizzazione del Servizio Veterinario.

DISPONE

La divulgazione della presente avviso mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito web del Comune di Acerno (Sa) e all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti al pagamento di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

MANDA

- ☑ All'Ufficio Notifiche per la pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 20 (venti).
- ☑ Al Settore Staff Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune.
- ☑ Alla Polizia Municipale.
- ☑ Copia al Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria ASL Salerno del Distretto di Eboli .

**Il Comandante la P.M.
Dr. Domenico Monaco**



**Il Sindaco
Massimiliano Cuozzo**